



PROVINCIA DI MATERA

AREA III TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE

- Ufficio Ambiente -

Prot. n. 1198 30 GIU. 2020
 Casella n.....
 Pratica n.....
 Sottofascicolo n.....

Determinazione n. 1097 del 30 GIU. 2020

Numero progressivo di settore 43 del 29.6.2020

OGGETTO: D.P.R. n. 59/2013 - D.Lgs n. 152/06 (e s.m.i.) - Autorizzazione Unica ambientale (AUA) a favore della Ditta "BRIANZA PLASTICA S.p.A." per lo stabilimento di produzione di pannelli isolanti in poliuretano e polistirene estruso espanso ubicato nella "Zona Industriale - Borgo Macchia -", del Comune di Ferrandina (MT).

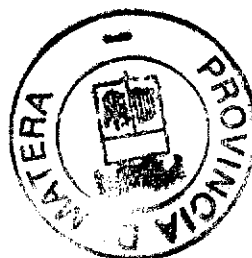
Proponente: Ufficio Ambiente

Matera, li _____

L'Istruttore

Geom. Francesco MALVASI

Francesco Malvasi



Il Dirigente

Dott. Enrico Luigi DE CAPUA

Enrico Luigi De Capua

La presente proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente o sul suo patrimonio.

[Handwritten signature]

Il Dirigente di Settore

VISTA l'istanza pervenuta per il tramite del SUAP ID 2078 prot. REP_PROV_MT/MT-SUPRO/006153 datata 22/03/2016 (acquisita al protocollo dell'Ente con n. 7236 del 23/03/2016) con la quale la Ditta "BRIANZA PLASTICA S.p.A." ha presentato domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) per lo stabilimento di produzione di pannelli isolanti in poliuretano e polistirene estruso espanso ubicato nella "Zona Industriale - Borgo Macchia -", del Comune di Ferrandina (MT), corredata dalla documentazione tecnica;

PRESO ATTO dalla documentazione presentata che lo stabilimento della Ditta "BRIANZA PLASTICA S.p.A." è provvisto delle seguenti autorizzazioni:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata ai sensi dell'art. 269 comma 8 del D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.) dalla Regione Basilicata - Ufficio Compatibilità Ambientale - con D.D. n. 75AB.2012/D.00279 del 06/03/2012 per voltura e aggiornamento per modifica dell'autorizzazione precedentemente rilasciata con D.D. n. 75AB.2007/D.1693 del 19/12/2007 in favore della Ditta "BRIPLA SUD S.r.l." ed in corso di validità;
- autorizzazione allo scarico su suolo delle acque reflue domestiche (fossa imhoff con rete disperdente) provenienti dal fabbricato adibito ad uso uffici con annessi servizi igienici a servizio dello stabilimento di cui in oggetto di competenza della Provincia di Matera rilasciata ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 con D.D. n. 2158 del 21/10/2015 nella persona del Sig. CRIPPA Paolo in qualità di Legale Rappresentante della Ditta BRIANZA PLASTICA S.p.A., avente validità di quattro anni, per cui **scaduta il 20/10/2019**;

CONSIDERATO che il gestore ha presentato la suddetta domanda di AUA per le modifiche sostanziali dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera precedentemente rilasciata dalla Regione Basilicata - Ufficio Compatibilità Ambientale - con D.D. n. 75AB.2012/D.00279 del 06/03/2012;

RAVVISATO inoltre la necessità di rinnovare anche l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche su suolo (fossa imhoff con rete disperdente) di cui alla D.D. n. 2158 del 21/10/2015, ancora valida alla data di presentazione dell'istanza di AUA, per cui da ricomprendere nel redigente atto e nel frattempo scaduta in data 20/10/2019;

VISTA la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico sopra citata e la dichiarazione del Sig. STIGLIANO Alberto in qualità di legale rappresentante della Ditta "BRIANZA PLASTICA S.p.A." che nessuna è stata modificata rispetto a quanto già autorizzato precedentemente dalla Provincia di Matera con D.D. n. 2158 del 21/10/2015, pervenuta al protocollo dell'Ente in data 09/06/2020 prot. n. 8307;

VISTA la documentazione integrativa alla succitata pratica, presentata dalla stessa Ditta "BRIANZA PLASTICA S.p.A." (acquisita al protocollo dell'Ente con n. 8520 del 12/06/2020), con la quale si trasmetteva la relazione e rilievo fonometrico in ambiente esterno del 08/05/2019, oltre la certificazione del tecnico competente in acustica relativa alla modifica emissiva;

CONSIDERATO che dalla suddetta documentazione relativa all'indagine fonometrica datata 08/05/2019, con rilevazione di rumorosità esterna, in ottemperanza al D.P.C.M. 1 marzo 1991 e successiva Legge Quadro del 26 ottobre 1995 n. 447, si rileva che il livello di inquinamento acustico, derivante dall'attività che si esercita, rispetta i limiti acustici applicabili alla zona interessata, in assenza di zonizzazione acustica del Comune di Ferrandina (MT). Inoltre, dalla certificazione allegata a firma del tecnico competente in acustica Ing. BASTO Michele, si evince che la modifica emissiva, al condotto siglato E1 (ora E1bis) con la relativa configurazione impiantistica annessa, non ha perturbato il clima acustico ambientale nell'intorno dello stabilimento, confermando quanto rilevato con il documento tecnico citato;

RICHIAMATA la documentazione relativa alla precedente autorizzazione allo scarico già in possesso dell'Ente;

CONSIDERATO che i titoli abilitativi, pertinenti all'esercizio dello stabilimento in oggetto, sostituiti nell'A.U.A. sono i seguenti (rif. art. 3 comma 1 del D.P.R. n. 59/2013):

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per rinnovo dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per aggiornamento relative alle modifiche delle emissioni prodotte dallo stabilimento;

VISTO la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e le successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 (e succ. mod. ed int.) "Norme in materia ambientale" (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96), di cui la Parte III, riferita alle "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche" e la Parte V riferita alle "Norme in materia di tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera";

VISTO il D.Lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008 che detta ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;

VISTO il D.Lgs. n. 128 del 29 giugno 2010 noto come *terzo correttivo "Modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69"* (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 11 agosto 2010 - Supplemento Ordinario n. 184);

VISTO il D.Lgs. n. 183 del 15 novembre 2017 relativo alla *"Limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016 n. 170"* (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16 dicembre 2017 - Serie Generale);

VISTO il D.P.R. n. 59/2013 *"Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale, a norma dell'art. 23 del D.L. n. 5/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 35/2012"*, che comprende tra i titoli abilitativi anche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera art. 269 del D.L.vo 152/06, comunicazione o nulla osta di impatto acustico di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della L. n. 447/95;

VISTA la *"Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale del D.P.R. n. 59, del 13/03/2013"* emessa dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 07/11/2013 (protocollo n. 0049801/GAB);

VISTA la L.R. n. 49 del 06 novembre 2015 *"Disposizioni per il riordino delle funzioni Provinciali in attuazione della Legge 7 aprile 2014, n. 56 s.m.i."*, in particolare l'art. 3 comma 7 che nell'ambito della funzione fondamentale di tutela e valorizzazione dell'ambiente trasferisce alle Province le funzioni relative alle autorizzazioni di cui all'art. 269, commi 2 e 8 ed all'art. 272 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 152/2006;

VISTA la D.G.R. n. 689 del 22/06/2016 *"D.P.R. n. 59/2013 e D.P.C.M. 08/05/2015 art. 1 comma 2 - Approvazione linee guida regionali in materia di Autorizzazione Unica Ambientale e adozione del modello unico semplificato ed unificato per la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) -"*;

VISTA la D.G.R. n.492/19 *"Aggiornamento ed integrazione del modello semplificato ed integrato per la richiesta di dell'Autorizzazione Unica Ambientale approvato con D.G.R.N.689/2016"*;

VISTA la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*;

VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 : *"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"* (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - Supplemento Ordinario n. 108);

VISTE le D.G.R. n. 3340/1999, n. 670/2001 e 1504/2005, con le quali sono state approvate le decisioni del C.R.I.A. che ha stabilito, per i nuovi impianti :

- di esaminare quelli che presentano nelle emissioni sostanze di cui alle tabelle A₁ e A₂ allegate al D.M. 12/7/1990 (attualmente Parte II, Allegato 1 alla Parte V del D.L.vo n. 152/2006 e s.m.i.),
- di rimettere all'esame dell'Ufficio Compatibilità Ambientale gli altri impianti, applicando come valori limite delle sostanze inquinanti il limite inferiore stabilito dal D.M. 12/7/1990 (attualmente Allegato 1 alla Parte V del D.L.vo n.152/2006) per ognuna di esse diminuito del 20%,
- di fissare per le sostanze inquinanti non rientranti tra quelle elencate negli allegati 1 e 2 del D.M. 12/7/1990 (attualmente Allegato 1 alla Parte V del D.L.vo .n. 152/2006 e s.m.i.) un valore limite di emissione risultante da :
 - a) comparazione con quanto stabilito per lo stesso inquinante dalle altre Regioni,
 - b) eventuali analogie con le sostanze riportate negli allegati al D.M. 12/7/1990 (attualmente Allegato 1 alla Parte V del D.L.vo n.152/2006 e s.m.i.),
 - c) riferimenti ad impianti similari, già autorizzati alle emissioni in atmosfera con parere favorevole del C.R.I.A.;

ATTESO che, per le modifiche introdotte dal D.L.vo n. 128/2010, il Decreto Legislativo n. 152/2006 (e s.m.i.) all'art.269 comma 8, stabilisce il rinnovo/aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata in precedenza solo in caso di modifica sostanziale dello stabilimento e che comporta il decorso di un nuovo periodo di quindici anni;

CONSIDERATO che per l'attuazione delle funzioni delegate con L.R. n. 49 del 06/11/2015 relative alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 è stato dato incarico per la pratica di che trattasi alla società ALFACONSULT S.r.l. con Determina Dirigenziale n. 2347 del 21/12/2018 ai fini dell'espressione di pareri alle emissioni (art. 269 c.8 D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.), reso nell'ambito del presente procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale e fatte proprie da questo Ufficio;

RITENUTO di poter accogliere la domanda di modifica dell'impianto, relativo alle emissioni in atmosfera prodotte dallo stabilimento della Ditta *"BRIANZA PLASTICA S.p.A"*, sulla base dell'istruttoria effettuata dal funzionario incaricato, resa nella predisposizione del presente atto, per le seguenti considerazioni:

- L'opificio di Brianza Plastica S.p.A. ubicato in località Borgo Macchia nella zona industriale del Comune di Ferrandina produce :
 - pannelli isolanti in polistirolo espanso estruso (denominati Elifoam),
 - pannelli accoppiati in polistirene espanso estruso (denominati Xroof) e

pannelli isolanti in poliuretano espanso (denominati Isotec).

La produzione dei pannelli in polistirolo espanso estruso denominati Elyfoam ed Xroof è realizzata con due linee indipendenti e simmetriche in continuo; in esse le materie prime granulari, in quantità prestabilite, alimentano un estrusore a vite che, previa aggiunta di un gas espandente ed anidride carbonica, produce un nastro polimerico di lunghezza e spessore opportuni per poter essere sagomato; i pannelli Elyfoam, estrusi e raffreddati vengono poi tagliati a misura e sagomati mediante fresatura perimetrale; i pannelli vengono poi imballati con film di polietilene termoretraibile per poi essere depositati sul piazzale esterno prima della commercializzazione; i pannelli Xroof vengono prodotti solo sulla linea 2 e fatti stagionare all'interno dell'opificio su rulliere per almeno 24 ore prima di essere tagliati, accoppiati a fogli di alluminio con colle hot melt ed inseriti nella linea di produzione per l'accoppiamento con il correntino metallico (tale finitura viene svolta nel reparto Isotec). Gli scarti di lavorazione vengono triturati e macinati in un mulino a rulli orizzontali, quindi inviati all'impianto di ridensifica da cui si origina polistirolo rigenerato che viene reimpiegato nel ciclo produttivo. In particolare, le sottofasi produttive che sequenzialmente si succedono per la produzione di tali pannelli sono: *il dosaggio, l'estrusione, l'espansione e la calibrazione, il trasporto mediante traini e rullo, il taglio e la fresatura, l'imballaggio.*

La produzione di pannelli in poliuretano espanso denominati Isotec avviene su una linea composta da un impianto di schiumatura per il dosaggio delle materie prime liquide ad alta pressione (che è la parte della linea interessata dalla modifica emissiva), da un tunnel a temperatura controllata per la polimerizzazione, da un gruppo di taglio trasversale in linea per la riproducibilità delle lunghezze dei pezzi prodotti e da un raffreddatore verticale per il completamento della polimerizzazione e del successivo raffreddamento; il temporaneo deposito dei pannelli su rulliere per la stagionatura di almeno 24 ore precede le operazioni di taglio ed inserimento del profilato metallico tramite fresatura superficiale del pannello ed incollaggio per incollaggio; in ultimo vengono imballati con film di polietilene termoretraibile.

- l'impianto è già stato autorizzato alle emissioni in atmosfera dalla Regione Basilicata - Ufficio Compatibilità Ambientale - con D.D. n. 75AB.2007/D.1693 del 19/12/2007 e successivamente aggiornata per voltura e modifica sostanziale con D.D. n. 75AB.2012/D.00279 del 06/03/2012;
- Atteso che la modifica dell'autorizzazione riguarda, a parità di ore di attività e quantità di produzione, la sostituzione del condotto di emissione E1 con uno a diametro maggiore siglato E1 bis a causa della sostituzione della miscela gassosa espandente di schiumatura, prevedendo d'impiegare una miscela composta da ciclo/iso pentano in sostituzione dell'HFC per la produzione dei pannelli in poliuretano espanso rigido denominati Isotec. La nuova miscela gassosa, infatti, comporta una variazione della portata di aspirazione che giustifica, di conseguenza, un diametro maggiore per il condotto di emissione, per cui tali modifiche risultano sostanziali, così come definito dall'art. 269 comma 8 del D.Lgs n. 152/2006 (e s.m.i.). Il sistema è costituito dal gruppo di dosaggio della nuova miscela gassosa ad alta pressione e da 2 cappe di aspirazione localizzate nella zona di schiumatura per la captazione di eventuali sostanze organiche volatili a cui si sommano 2 ventilatori in parallelo con espulsione diretta nel condotto a maggior diametro.

L'origine emissiva dei condotti è specificata di seguito:

E1 (bis) convoglia le sostanze organiche volatili di schiumatura ed il ciclo/iso pentano impiegato come agente espandente nella produzione Isotec (circa 16 ore al giorno);

E2 convoglia l'emissione dal sistema di abbattimento che riceve le polveri, mediante il sistema di aspirazione a lama, del taglio trasversale, longitudinale e fresatura dei pannelli Isotec, della linea di taglio campioni (circa 16 ore al giorno),

E3 convoglia l'aria calda del condotto aggiuntivo che evita l'innalzamento della temperatura interna del forno ove scorrono i pannelli per l'espulsione dell'aria calda quando la temperatura del forno stesso s'innalza ulteriormente (solo in caso di emergenza);

E4 espelle i composti organici volatili dell'aspirazione localizzata del punto di applicazione ed incollaggio, mediante colla termofusibile e poliuretanica, dei profilati metallici sui pannelli;

E4 bis espelle i composti organici volatili dell'aspirazione localizzata del punto di spalmatura ed incollaggio del rivestimento in alluminio, mediante colla termo fusibile, sui pannelli Xroof;

E5 convoglia le aspirazioni localizzate sulle porte d'ingresso e di uscita del calore del forno a tunnel a scambio diretto per l'imballaggio dei pannelli Isotec/Xroof con film termoretraibile ed i fumi di combustione per il riscaldamento del forno stesso;

E7 riceve l'aria calda di una muffola con temperatura di esercizio di circa 600 °C per la pulizia degli ugelli di schiumatura (circa 3 ore al giorno);

E8 convoglia le aspirazioni delle teste di estrusione di entrambe le linee del reparto Elyfoam e delle aspirazioni di emergenza della miscela espandente del materiale fuso e compresso;

E9 ed E13 espellono l'aria calda delle camice degli estrusori per il loro raffreddamento, rispettivamente delle linee di estrusione 1 e 2;

E11 (ridensifica linea 1) ed **E15** (ridensifica linea 2) emettono in ambiente di lavoro, tramite apposite bocche l'aria in eccesso che si genera dal trasporto pneumatico forzato dei granuli macinati di xps trasferiti dai sili di stoccaggio esterni verso gli impianti di ridensifica ed abbattuta mediante ciclone e calze filtranti;

E12 (ridensifica linea 1) ed **E16** (ridensifica linea 2) convogliano lo sfiato dell'aria che, per stripping, si generano a causa della depressione creata da una pompa da vuoto ad anello liquido all'interno dell'estrusore monovite delle ridensifiche;

E10 ed **E14** convogliano le polveri del taglio e fresatura dei pannelli xps, aspirate e canalizzate da elettroaspiratori in uscita dai filtri a maniche rispettivamente per la linea 1 e 2;

E17 convoglia l'aria espulsa dal filtro a maniche che abbatte le polveri prodotte dal mulino macinatore e dalla triturazione degli scarti delle lastre di polistirolo estruso;

EB1, **EB2**, **EB3** ed **EB4** convogliano i fumi di combustione dei bruciatori alimentati a combustibile GPL ed adibiti al riscaldamento dei reparti di produzione;

- la modifica di che trattasi si configura quale modifica dello stabilimento e come tale disciplinata dal D.P.R. n. 59/2013 (Autorizzazione Unica Ambientale), con conseguente rinnovo/aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- ai fini della Conferenza di Servizi di cui all'art. 4 comma 7 del D.P.R. n.59/2013 e all'art. 14 comma 2 della Legge 241/1990 (e s.m.i.) per la quale è stato individuato come partecipante il solo Comune territorialmente interessato, non si è reso necessario procedere a convocare detta Conferenza in quanto il Comune di Ferrandina, nella sua qualità di soggetto competente in materia (art. 269 comma 3 D.Lgs. 152/2006), ha espresso con nota prot. n. 0007457/2019 - U - del 29/03/2019 acquisita agli atti della Provincia di Matera al prot. n. 8472 del 23/05/2019, **parere favorevole** al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativamente alla modifica delle emissioni in atmosfera prodotte dallo stabilimento;
- la relazione e la documentazione tecnica a corredo della domanda di autorizzazione risultano esaustive;
- i valori limite di emissione che la Ditta dovrà rispettare sono quelli indicati nella tabella riassuntiva delle emissioni predisposta dall'Ufficio Ambiente, facente parte integrante della presente determinazione;
- benché la sostituzione di un condotto di emissione (**E1**) con uno a maggior diametro (**E1 bis**) sia una modifica sostanziale per lo stabilimento, viene ritenuto che, poiché permane l'invarianza di tutto il quadro emissivo rimanente, la data di messa in esercizio e quella di messa a regime coincidono;

RITENUTO, pertanto, di poter procedere all'aggiornamento e rinnovo del provvedimento di AUA a favore della Ditta "BRIANZA PLASTICA S.p.A", sulla scorta dell'istruttoria effettuata dal funzionario incaricato e dei pareri acquisiti, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 art. 269 comma 8 (e s.m.i.) e D.P.R. n. 59/2013 art. 6, sostituendo l'autorizzazione rilasciata con D.D. n. 75AB.2012/D.00279 del 06/03/2012 dalla Regione Basilicata - Ufficio Compatibilità -, attesa la sostanzialità della modifica prospettata;

RITENUTO di poter accogliere la richiesta di Brianza Plastica S.p.A., inoltrata con l'Allegato B (*Tabella riassuntiva delle emissioni presenti ed oggetto di modifica*) allegato all'istanza di modifica autorizzativa per poter eseguire gli autocontrolli, relativi alla prova delle polveri totali, dei condotti **E2**, **E10** ed **E14** con frequenza annuale, in quanto sono dotati di efficaci sistemi di abbattimento ed emettono per non più di 110 giorni/anno;

RAVVISATA la necessità di adeguare i valori di emissione e le periodicità dei controlli analitici degli effluenti fissati dalla D.D. n. 75AB.2012/D.00279 del 06/03/2012 della Regione Basilicata - Ufficio Compatibilità - secondo le valutazioni dell'Ufficio e ai valori fissati dalla normativa vigente relativa alle emissioni convogliate;

CONSIDERATO che agli esiti dell'istruttoria e per quanto sopra esposto, non sono emersi motivi ostativi all'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale;

RICHIAMATI i motivi espressi in narrativa e fatti salvi i pareri, le autorizzazioni ed i nulla osta di competenza di altri Enti, o comunque facenti capo ad altre normative non inerenti al presente atto;

DATO ATTO della regolarità tecnica e della correttezza amministrativa del presente provvedimento;

VISTO la disposizione di cui all'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., in ordine alle funzioni, alle prerogative ed alle responsabilità dei dirigenti;

VISTO l'annotazione del Dirigente dell'Area Finanziaria secondo il quale il presente provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria della Provincia o sul suo patrimonio;

D E T E R M I N A

- 1) **di adottare** l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 Capo II art. 3, a favore della Ditta "BRIANZA PLASTICA S.p.A", relativa allo stabilimento di produzione di pannelli isolanti in poliuretano e polistirene estruso espanso ubicato nella "Zona Industriale - Borgo Macchia -", del Comune di Ferrandina (MT), per i seguenti titoli abilitativi indicati dal D.P.R. n. 59/2013, art. 3, comma 1 lettere:

- a) autorizzazione agli scarichi, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per le acque reflue domestiche provenienti dal fabbricato adibito ad uso uffici con annessi servizi igienici a servizio dello stabilimento (fossa imhoff con rete disperdente);

- c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernente le emissioni convogliate prodotte dall'attività di produzione di pannelli isolanti in poliuretano e polistirene estruso espanso;

2) **di dare atto** che il presente provvedimento:

- rinnova l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche ed assimilate, già rilasciata da questo Ufficio con D.D. n. 2158 del 21/10/2015, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006;
- sostituisce ed aggiorna l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata dalla Regione Basilicata - Ufficio Compatibilità Ambientale -, ai sensi dell'art. 269 c. 8 del D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.) alla Ditta "BRIANZA PLASTICA S.p.A." con D.D. n. 75AB.2012/D.00279 del 06/03/2012;

3) **di dare espressamente atto** che il titolare dell'autorizzazione è tenuto al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni vincolanti:

a) con riferimento all'autorizzazione di cui all'art. 3 comma 1 lettera a) del D.P.R. n. 59/2013 - **SCARICHI ACQUE REFLUE DOMESTICHE ED ASSIMILATE (fossa imhoff con rete disperdente)** -

- evitare fenomeni di ristagno delle acque e impaludamento del terreno;
- mettere a dimora, nell'area in cui verrà realizzata la rete disperdente, piante e/o specie arboree igrofile caratterizzate dalla grande quantità di acqua utilizzata durante il loro ciclo vitale e ad apparato radicale espanso e poco profondo (pioppo, salice, ontano, ecc.);
- consentire al personale dell'autorità competente al controllo di effettuare tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi, ai sensi del c. 4 art. 101 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- mantenere i manufatti impiegati per il trattamento ed il convogliamento delle acque di scarico in perfetto stato di efficienza e funzionalità. A tal proposito è necessario effettuare delle verifiche periodiche all'impianto di depurazione ed alla tubazione di scarico per valutare la tenuta idraulica delle vasche, dei pozzetti e la perfetta efficienza delle tubazioni, delle giunzioni e dei collegamenti e verificare la quantità di fanghi depositati;
- sottoporre i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue alla disciplina dei rifiuti di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. La frequenza minima di espurgo dei fanghi deve essere almeno annuale e la documentazione accertante l'avvenuto smaltimento deve essere mantenuta a disposizione degli organi di vigilanza;
- allacciare lo scarico alla pubblica fognatura non appena l'area sarà servita dalla stessa;
- assicurare che lo scarico avvenga senza indurre fenomeni di erosione, scalzamento o stati di pericolosità geomorfologica e/o idraulica, e che le portate scaricate saranno compatibili con la natura e lo stato del corpo recettore;
- interrompere lo scarico qualora si manifestino situazioni di pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e per l'ambiente, dandone immediata comunicazione (anche a mezzo fax n. 0835.306361) a quest'Ufficio;
- comunicare, qualsiasi modifica da apportare allo scarico ed al processo di depurazione;
- qualora le modifiche siano tali da originare uno scarico avente caratteristiche qualitative e/o quantitative diverse da quello autorizzato, dovrà essere presentata istanza di nuova autorizzazione;
- mantenere copia del FIR in sede a disposizione del personale di vigilanza;
- ottemperare a tutti gli obblighi di legge e munirsi di nulla-osta, visti, assensi, autorizzazioni e quant'altro di competenza di soggetti pubblici e privati, comunque interessati al corpo recettore o altro recapito finale dello scarico;

b) con riferimento all'autorizzazione di cui all'art. 3 comma 1 lettera c) del D.P.R. n. 59/2013 - **EMISSIONI IN ATMOSFERA**

- a) i valori limite di emissione che devono essere rispettati sono quelli contenuti nella tabella riassuntiva delle emissioni di seguito riportata;
- b) l'eventuale aumento della concentrazione degli inquinanti in emissione fino al raggiungimento del limite autorizzato dovrà essere tale da non superare comunque il valore del flusso di massa imposto - che si ottiene dal prodotto del limite di concentrazione (indicato nella tabella riassuntiva delle emissioni) per la portata dell'effluente gassoso secco;
- c) i condotti, per il convogliamento degli effluenti in uscita dagli impianti di abbattimento o tal quali dalle linee di produzione che emettono in atmosfera, dovranno essere provvisti di tronchetti di prelievo secondo la norma UNI EN 15259:2008 e dotati di opportuna chiusura, a baionetta o a vite, per la misura ed il campionamento degli inquinanti e precisamente:
 - per il parametro **polveri totali** (metodo manuale - norma UNI EN 13284-1:2017) è richiesto il controllo dell'isocinetismo, di conseguenza, per l'accesso al flusso emissivo dei condotti E2, E7, E10 ed E14 il tronchetto di

prelievo dovrà avere un diametro interno di almeno (125 mm - UNI 15259:2008, fig. A.3) ed essere munito di controflangia per consentire di fissare le sonde al corpo del camino;

- per i parametri **ciclo/isoPentano, Isocianati, NO_x, Dimetiletere, Isobutano**, potendo essere assimilati alle specie organiche volatili **S.O.V.** come **C.O.T.** (metodo UNI CEN/TS 13649:2015 e UNI EN 12619:2013) non è richiesto il controllo dell'isocinetismo; di conseguenza è consentito accedere ai flussi emissivi dei condotti **E1 bis, E3, E4, E4 bis, E5 ed E8** mediante tronchetti di prelievo regolamentati dal metodo UNICHIM n° 422 del tipo A o B;
- d) i tronchetti di prelievo dovranno essere posti in tratti rettilinei dei condotti pari a 5 diametri a valle e 5 diametri a monte di qualsiasi deformazione del condotti stessi (curve, aspiratori, restringimenti, silenziatori ecc.) o, quando questo non sia possibile per difficoltà costruttive o di accesso, nel punto centrale di un tratto rettilineo il più lungo possibile;
- e) i punti di prelievo devono essere raggiungibili in modo da consentire il campionamento, agevolmente e devono essere ubicati tra 120 cm e 150 cm sopra la superficie della piattaforma di lavoro in modo tale da consentire al personale di operare in posizione ergonomica, secondo la norma **UNI EN 15259**, anche attraverso la costruzione di piattaforme di lavoro secondo il dettato normativo di sicurezza in materia di lavoro (D.Lgs. n° 81/08).
- f) i condotti e gli impianti cui sono riferiti devono essere identificati univocamente con targhette identificative per non ingenerare confusione sull'attribuzione dell'emissione;
- g) predisporre che l'ubicazione dei condotti e la quota degli scarichi aeriformi siano conformi a quanto contenuto nei regolamenti comunali e/o alle prescrizioni impartite dalle autorità territoriali competenti in materia igienico-sanitaria e la direzione del flusso emissivo allo sbocco sia verticale verso l'alto, al fine di favorire la corretta dispersione dei flussi emissivi;
- h) effettuare, nell'arco di dieci giorni dalla messa a regime/esercizio dello stabilimento modificato, due determinazioni, con intervallo di cinque giorni l'una dall'altra, dell'effluente del nuovo punto emissivo siglato come **E1 bis**, dichiarate dalla Ditta "BRIANZA PLASTICA S.p.A." e riportato nella tabella riassuntiva delle emissioni, che convoglia le sostanze organiche volatili di schiumatura;
- i) continuare ad effettuare i controlli analitici con periodicità pari a mesi dodici per le emissioni siglate **E2, E4 bis, E5, E10, E14** e pari a mesi sei per quelle siglate **E1 bis, E3, E4, E7, E8**, tutti dichiarati dalla Ditta e riportate nella tabella riassuntiva di seguito riportata;
- j) i condotti siglati come **E9 ed E13** convogliano effluenti costituiti da aria calda espulsa forzatamente dalle camice degli estrusori e sono dotati di bocche che all'occorrenza possono essere aperte per riscaldare gli ambienti di lavoro; essi sono considerati come emissioni da *".....sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla sicurezza ed alla protezione degli ambienti di lavoro"*, assimilandoli all'art. n° 272 - impianti ed attività in deroga -, comma 5 del Titolo I, Parte V del D.Lgs. n° 152/06 perché tali condotti, espellendo l'aria calda senza inquinanti, contribuiscono al confort dei lavoratori adibiti alle varie linee di produzione; per essi non è previsto il controllo periodico;
- k) il condotto **E12 ed E16** riceve contributi di sfiati d'aria delle depressioni che si generano all'interno dell'estrusore monovite delle ridensifiche 1 e 2, per il quale non è previsto il controllo periodico (art. 272 c. 5 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.);
- l) i filtri depolveratori di tipo elettrostatico asserviti all'abbattimento delle polveri prodotte dal trasporto dei granuli polimerici nelle ridensifiche (punti di emissione siglati **E11 ed E15**) ed il filtro depolveratore di tipo a maniche asservito alla fase di macinazione degli scarti dei granuli (punto di emissione siglato **E17**) devono essere mantenuti e/o sostituiti con una frequenza idonea ad assicurare la piena efficienza di abbattimento delle polveri;
- m) i condotti **EB1, EB2, EB3 ed EB4** convogliano i fumi di combustione dei bruciatori a GPL da 300 e 200 kW per il riscaldamento dei reparti e, come tali, rientrano nella lettera *dd)* *impianti di combustione alimentati a metano o a GPL, di potenza termica nominale inferiori a 1 MW dell'Allegato IV alla Parte QUINTA, Parte I di cui all'Art. 272, comma 1 del D.Lgs. n° 152/06, così modificato dall'Art. 4 del D.Lgs. n° 183 del 15.11.2017, rientranti nelle attività in deroga per i quali non sono previsti i controlli periodici delle emissioni prodotte;*
- n) comunicare, con immediatezza, alla Provincia di Matera - Ufficio Ambiente, all'A.S.M. - Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana, al Comune di Ferrandina (MT), competenti per territorio ed all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.), i dati relativi alla misura delle emissioni riscontrati in sede di controllo di cui ai punti h) ed i) con certificati firmati da chimico abilitato ed iscritto all'albo, invece che con rapporti di prova;
- o) annotare, a prelievi eseguiti, su apposito registro con pagine numerate e firmate dal responsabile dell'impianto, posto a disposizione degli organi di controllo competenti, la data, l'orario ed i riscontri analitici delle misure, le caratteristiche di funzionamento delle apparecchiature esistenti, nonché le operazioni di manutenzione e/o sostituzione dei sistemi di abbattimento;
- p) comunicare alla Provincia di Matera - Ufficio Ambiente ed all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.) la data fissata per i controlli sulle emissioni almeno quindici (15) giorni prima;

CAMPIONAMENTO DEGLI EFFLUENTI

- q) attenersi all'Allegato VI alla parte V del D.Lgs. n° 152/06 per quanto attiene ai : "Criteri per i controlli e per il monitoraggio delle emissioni";
- r) per la misura dei parametri di caratterizzazione degli effluenti delle **emissioni convogliate** si dovrà applicare la norma UNI EN 16911-1:2013;
- s) per la determinazione delle polveri totali nelle **emissioni convogliate** si dovrà applicare la norma UNI EN 13284-1:2017;
- t) per la determinazione degli ossidi NOx nelle **emissioni convogliate** si dovrà applicare il D.M. 25/08/2000 o, alternativamente, la norma UNI EN 10393, o anche analizzatori in "situ puntuale" (definizione come da All VI, par. 1.1, lettera n) a celle elettrochimiche;
- u) per la determinazione dei S.O.V. come C.O.T. nelle **emissioni convogliate** si dovrà applicare la norma UNI CEN/TS 13649:2015 per la speciazione dei singoli inquinanti (e per i condotti ove previsto); si applicherà, invece, la norma UNI EN 12619:2013 per i condotti ove è richiesta la determinazione generale come sommatoria delle Specie Organiche Volatili (S.O.V.) espresse come Carbonio Organico totale (C.O.T.);
- v) per la determinazione delle polveri totali nelle **emissioni diffuse in ambiente di lavoro** si dovrà applicare la norma NIOSH 0500, Issue 2 - 15/08/1994;
- w) per le emissioni di polveri totali, il condotto circolare siglato come **E2**, poiché ha un diametro compreso tra 0,35 ed 1,1 metri, dovrà, ai sensi della norma UNI EN 15259:2008 - par. 8.2, tab. 2 -, avere due linee di campionamento ed un numero minimo di 4 punti di misura all'interno della sezione ortogonale al condotto e destinata alle misure. Per i condotti **E10** ed **E14**, poiché hanno dimensioni 1000*300 per ogni terminale, quindi comprese tra 0,1 ed 1,0 metri, dovranno, ai sensi della norma UNI EN 15259:2008 - par. 8.2, tab. 3 -, avere due linee di campionamento ed un numero minimo di 4 punti di misura all'interno della sezione ortogonale al condotto e destinata alle misure;

Tabella riassuntiva delle emissioni

Ditta : BRIANZA PLASTICA S.p.A.

localizzazione : z.i., loc. Borgo Macchia s.n.c., - FERRANDINA (MT)

Tipo di attività : coperture e sistemi termoisolanti per edifici

PUNTI DI EMISSIONE	FASE LAVORATIVA	CARATTERISTICHE FISICHE DEI CONDOTTI			INQUINANTI	VALORI LIMITE DA RISPETTARE		NOTE
		Portata Nm³/h	Altezza da terra metri	Diametro mm		Concentrazione mg/Nm³	Flusso di massa g/h	
E1 bis	Schiumatura; linea di produzione di pannelli espansi	5.160	9,00	530	Ciclo/IsoPentano	480	2476,8	Valore come da Parte QUINTA del D.Lgs. 152/2006 (e s.m.i.), Allegato I, parte II, par. 4, Tabella D, Classe V, decurtato del 20 % come da criterio C.R.I.A. approvato con D.G.R. n° 3340/1999.
					Isocianati (1)	4	20,6	Valore come da Parte QUINTA del D.Lgs. 152/2006 (e s.m.i.), Allegato I, parte II, par. 4, Tabella D, Classe I, decurtato del 20 % come da criterio C.R.I.A. approvato con D.G.R. n° 3340/1999.
E2	Taglio, fresatura pannelli	19.000	9,00	600	Polveri totali	20	380,0	Valore assimilabile a quello del Settore 4, punto 4.22 della D.G.R. 1504 del 12/07/2005.
					S.O.V. come C.O.T.	20	380,0	Valore limite fissato come da criterio C.R.I.A. approvato con D.G.R. n° 3340/1999 (riferimenti impianti similari).
E3	Forno di polimerizzazione, regolazione temperatura	4.000	9,00	350	S.O.V. come C.O.T.	20	80,0	Valore assimilabile a quello indicato dal Settore 4, punto 4.19 della D.G.R. 1504 del 12/07/2005.
					Isocianati (1)	4	16,0	Valore come da Parte QUINTA del D.Lgs. 152/2006 (e s.m.i.), Allegato I, parte II, punto 4, Tabella D, Classe I, decurtato del 20 % come da criterio C.R.I.A. approvato con D.G.R. n° 3340/2005.
E4	Incollaggio	2.000	9,00	300	S.O.V. come C.O.T.	50	100,0	Valore come da Parte QUINTA del D.Lgs. 152/2006 (e s.m.i.), Allegato III, Parte III, punto 16, Tabella 1.
E4 bis	Incollaggio	3.000	9,00	300	S.O.V. come C.O.T.	50	150,0	Valore come da Parte QUINTA del D.Lgs. 152/2006 (e s.m.i.), Allegato III, Parte III, punto 16, Tabella 1.

E5	Forno imballaggio pannelli	8.000	9,00	Rettangolare 800*300	NO _x	280	2240,0	Valore come da Parte QUINTA del D.Lgs. 152/2006 (e s.m.i.), Allegato I, Parte III, paragrafo 1.3, decurtato del 20% come da criterio C.R.I.A.B. approvato con D.G.R. n° 3340/1999. Valori riferiti ad un tenore di Ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.
E7	Pulizia degli ugelli di schiumatura con aria calda a 600 °C	1.000	9,00	150	Polveri totali	20	20,00	Valore limite fissato come da criterio C.R.I.A. approvato con D.G.R. n° 3340/1999 (riferimenti impianti simili).
					S.O.V. come C.O.T	20	20,0	
E8	Aspirazione dalle teste estrusione linee 1 e 2 + aspirazione emergenza espandente	5.400	9,00	400	S.O.V. come C.O.T	20	108,0	Valore come da Parte QUINTA del D.Lgs. 152/2006 (e s.m.i.), Allegato III, parte III, Tabella 1.
					Dimetiletere, Isobutano	480	2592,0	Valore come da Parte QUINTA del D.Lgs. 152/2006 (e s.m.i.), Allegato I, parte II, par. 4, Tabella D, Classe V, decurtato del 20 % come da criterio C.R.I.A. approvato con D.G.R. n° 3340/1999.
E9	Sistema di raffreddamento a scambio indiretto, linea 1	19.200	9,00	2 bocche da 400	---	---	---	Attività non soggetto alla disciplina del Titolo I, ai sensi dell'art. 272, comma 5, parte V del D.Lgs. 152/2006 (e s.m.i.).
E10	Taglio e fresatura pannelli - linea 1	19.000	9,00	4 terminali da 1000*300	Polveri totali	20	380,0	Valore assimilabile a quello del Settore 4, punto 4.22 della D.G.R. 1504 del 12/07/2005.
E11	Area ridensifica 1 e granulatore per rigenerazione	-	-	-	---	---	---	Sistema di abbattimento a circuito chiuso.
E12/16	Sfiato d'aria naturale da depressione pompa a vuoto a servizio delle ridensifiche 1 e 2	56,5*	9,00	150	---	---	---	Attività non soggetto alla disciplina del Titolo I, ai sensi dell'art. 272, comma 5, parte V del D.Lgs. 152/2006 (e s.m.i.).
E13	Sistema di raffreddamento a scambio indiretto, linea 2	19.200	9,00	2 bocche da 400	---	---	---	Attività non soggetto alla disciplina del Titolo I, ai sensi dell'art. 272, comma 5, parte V del D.Lgs. 152/2006 (e s.m.i.).
E14	Taglio e fresatura pannelli - linea 2	19.000	9,00	4 terminali da 1000*300	Polveri totali	20	380,0	Valore assimilabile a quello del Settore 4, punto 4.22 della D.G.R. 1504 del 12/07/2005.
E15	Area ridensifica 2	-	-	-	---	---	---	Sistema di abbattimento a circuito chiuso.
E17	Macinazione e tritrazione scarti delle lastre di polistirolo estruso	700	9,00	120	---	---	---	Sfiato del sistema di abbattimento a filtrazione fine convogliato in atmosfera.
EB1 EB2 EB3 EB4	Fumi di combustione dei bruciatori alimentati a GPL				---	---	---	Attività in deroga, ai sensi dell'art. 272, comma 1, Allegato IV, alla PARTE QUINTA, Parte I, lettera dd) del D.Lgs. 152/2006, così modificato dall'Art. 4 del D.Lgs. n° 183.

N.B. L'altezza dei condotti è riferita al suolo.

* Per il calcolo della portata si è considerato un diametro di 100 mm, una sezione di 0,031142 m² ed una velocità di ascesa naturale di 0,5 m/s.

(1) 4,4'-metilendifenil di isocianato, difenilmetano di isocianato - isomeri ed omologhi -, difenilmetan-2,4'-diisocianato.

Le comunicazioni da inviare alla Provincia, inerenti il presente provvedimento, devono essere recapitate al seguente indirizzo: Provincia di Matera - AREA III Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente - Ufficio Ambiente - Via Ridola, 60 - 75100 Matera.

- 4) di stabilire che la Ditta "BRIANZA PLASTICA S.p.A." dovrà effettuare una nuova verifica strumentale dell'impatto acustico ad impianti in funzione a massimo regime, entro il termine di anni 1 dal rilascio del presente provvedimento. Le successive misurazioni dovranno essere effettuate con periodicità biennale e/o in caso di modifiche sostanziale dell'impiantistica. Qualora la verifica rilevi un superamento dei limiti previsti dal D.P.C.M. 01/03/1991, secondo le classi di destinazione d'uso (valido in quanto mancante la zonizzazione acustica comunale ai sensi della L. 447/1995), è fatto obbligo di realizzare entro i successivi 6 mesi adeguati interventi di mitigazione e di abbattimento dell'impatto. Le date programmate per la verifica fonometrica dovranno essere comunicate alla Provincia di Matera - Ufficio Ambiente e all'ARPAB - Dipartimento Provinciale di Matera - Ufficio Inquinamento Acustico -, in tempo utile, per eventuale supervisione alle rilevazioni. Inoltre, gli esiti delle misurazioni devono essere comunicate alla Provincia di Matera - Ufficio Ambiente -, all'A.S.M. - Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana, al Comune di Ferrandina (MT), competenti per territorio, e all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.);
- 5) di stabilire che la presente autorizzazione ha validità di 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di rilascio da parte del SUAP (art. 3 comma 6 D.P.R. n. 59/2013) ed è rinnovabile ai sensi del Capo II, art. 5, D.P.R. n. 59/2013. Il suo eventuale rinnovo è subordinato alla presentazione di specifica domanda, almeno sei mesi prima della scadenza;

- 6) **di evidenziare** che ai sensi dell'art. 5 comma 5 del D.P.R. n. 59/2013, la Provincia si riserva di poter richiedere ulteriori adempimenti e/o prescrizioni e di poter aggiornare o modificare, prima della sua scadenza in ogni momento, i contenuti del presente provvedimento a seguito dell'entrata in vigore di nuove norme tecniche, dell'evoluzione tecnologiche del settore, dell'adozione di modifiche ai piani e programmi regionali, delle risultanze delle analisi periodiche prescritte, delle risultanze di attività di ispezione, di segnalazioni di emissioni inquinanti e/o potenzialmente disturbanti e a seguito di ulteriori motivazioni legate alla tutela dell'ambiente e della salute;
- 7) **di stabilire** che il rinnovo/aggiornamento dell'autorizzazione in caso di modifica dell'impianto sarà rilasciato ai sensi dell'art.6 del D.P.R. n. 59/2013;
- 8) **di ricordare** che ogni eventuale variazione relativa alla modifica della ragione sociale della Ditta deve essere comunicata alla Provincia di Matera ed al Comune territorialmente competente;
- 9) **di ricordare** che la cessazione dell'attività da parte della Ditta, senza subentro di terzi, deve essere tempestivamente comunicata alla Provincia di Matera ed al Comune di competenza e comporta la decadenza della presente autorizzazione;
- 10) **che** la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento e/o nei suoi allegati comporta l'adozione dei provvedimenti restrittivi e sanzionatori previsti dalla normativa di settore;
- 11) **di dare atto** che, qualora non espressamente previste, s'intendono richiamate nella presente determinazione tutte le disposizioni normative e regolamentari in materia;
- 12) **di stabilire** che il soggetto autorizzato conservi copia dell'atto autorizzativo presso l'impianto unitamente alla planimetria dello stabilimento con indicazione dei punti di emissione di cui all'**allegato 1** che costituisce parte integrante del presente provvedimento, ai fini dello svolgimento delle attività di controllo e vigilanza da parte degli organi competenti;
- 13) **di dare inoltre atto** che la presente determinazione deve essere inserita nella Raccolta delle Determinazioni tenuta presso l'Ufficio Segreteria Generale, previa numerazione definitiva e protocollazione informatica;



Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Matera, li _____

Il Dirigente

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente determinazione è stata pubblicata sull'Albo Pretorio on line della Provincia il
30 GIU. 2020 e che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Matera li, 30 GIU. 2020

L'incaricato

Carlo

Visto: Il Segretario Generale

Architectural floor plan of a large industrial facility, likely a refinery or chemical plant. The plan shows a complex layout of buildings, storage tanks, and piping. Key areas are labeled in Italian, including "PIAZZALE SINGOLO PRODOTTO FINITO" (Single Finished Product Plaza), "STAZIONE DI CARICO/SCARICO" (Loading/Unloading Station), and "AREA DI STOCCAGGIO" (Storage Area). The plan is oriented with North at the top. A scale bar indicates 0 to 100 meters. A legend on the right side lists various equipment and materials, such as "ALBERI DI CEMENTO" (Concrete Trees), "ALBERI DI CEMENTO E LAVORAZIONE" (Concrete and Working Trees), and "ALBERI DI CEMENTO E LAVORAZIONE" (Concrete and Working Trees).

SET